



Cerca



Articoli




Podcast



Video



Influential Brands



Chiedi agli esperti



Cerca un
Consulente



Scopri i Talents

We Wealth \ Articoli \ Il finanziamento delle startup innovative: ecco le principali modalità

Aziende & protagonisti

Imprese & startup

Legal-general

Patrimonio

Il finanziamento delle startup innovative: ecco le principali modalità

Natalia Operti
14.12.2021

Tempo di lettura: 3'



La raccolta di capitali di rischio tramite portali online e accesso agevolato al credito è una delle forme di finanziamento a cui le startup innovative possono attingere per finanziare il proprio business. In cosa consiste?



Le semplificazioni alla raccolta del capitale di rischio e all'accesso al credito rappresentano uno degli interventi di maggior pregio del DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che agli articoli da 25 a 32 detta la disciplina delle **startup innovative**.

Le misure sul tema volute dal legislatore sono particolarmente apprezzate dalle startup innovative che possono incontrare non poche difficoltà a reperire i capitali necessari per l'avvio e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale.

Altresì interessante risulta essere la possibilità di introdurre clausole statutarie modulabili al fine di rendere attrattivo agli occhi degli investitori il veicolo societario nelle ipotesi in cui la startup innovativa sia stata costituita in forma di società a responsabilità limitata a cui, in via ordinaria, il codice civile ha riservato un ben più ristretto margine di manovra in materia di operazioni sul capitale di rischio e sul capitale a debito rispetto a quanto concesso alle società per azioni.

Di peculiare evidenza è l'art. 30 del DL n. 179/2012 rubricato "**Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative**" che disciplina le forme di finanziamento a cui le startup innovative possono attingere per finanziare il business.

Tra le modalità di finanziamento previste si segnala la **raccolta dei capitali di rischio attraverso le piattaforme on-line amministrare da gestori autorizzati**.

Attraverso un intervento operato sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58) sono state definiti i contorni dell'**equity-based crowdfunding** destinato alle startup innovative.

Innanzitutto, una **definizione**: per "portale per la raccolta di capitali per le startup innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese quelle a vocazione sociale. L'attività di gestione delle suddette piattaforme on line è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti, che rispettando taluni requisiti patrimoniali, di onorabilità e professionalità, sono iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.

I **gestori** sono, dunque, soggetti che professionalmente esercitano il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le startup innovative e sono sottoposti alla vigilanza da parte della Consob. Ai fini dell'ammissione dell'offerta, la startup innovativa che ricorre, per il tramite di gestori autorizzati, alla raccolta dell'equity-based crowdfunding deve inserire nel proprio atto costitutivo ovvero statuto le specifiche previsioni stabilite dal regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni. In particolare, per le offerte aventi a oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, occorre prevedere il diritto di recesso ovvero il diritto di covendita delle partecipazioni da parte dei sottoscrittori on-line nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi. Gli eventuali patti parasociali devono essere portati a conoscenza della società e pubblicati sul sito Internet della società.

Un'altra forma di finanziamento attivabile on-line attraverso i gestori qualificati è il cosiddetto **debt crowdfunding**. Le startup innovative possono raccogliere risorse finanziarie attraverso l'offerta di obbligazioni e, per le società costituite in forma di società responsabilità limitata che lo hanno previsto statutariamente, dei titoli di debito di cui all'articolo 2483, comma 1, del codice civile. La sottoscrizione delle obbligazioni o dei titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a determinate categorie di investitori individuate dalla Consob (cosiddetti *retail wealthy*).



Leggi anche

[Startup innovative: le agevolazioni per la remunerazione](#)



Per quanto attiene ai canali più tradizionali di finanziamento ossia l'accesso al credito presso istituti bancari e altri intermediari autorizzati, l'art. 30 del DL n. 179/2012 introduce particolari semplificazioni a beneficio delle startup innovative. Queste imprese possono, infatti, attivare la copertura del **Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese a titolo gratuito**. Sulle operazioni finanziarie riferite alle startup innovative la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa e a prescindere dal merito creditizio e copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa. Sugli importi garantiti dal Fondo il soggetto erogatore non può richiedere alla startup innovativa ulteriori garanzie. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola startup innovativa è pari a 2,5 milioni di euro e alle richieste di garanzia è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione. Le richieste di garanzia riferite a startup innovative che non rispettano la condizione di legge sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo, ferma restando la gratuità della garanzia.




Leggi anche

[Startup: acceleratore o incubatore? Ecco a chi rivolgersi](#)

Infine, tra le misure di intervento del Ministro dello sviluppo economico a favore delle startup innovative si segnala il programma **"Smart&Start Italia"** istituito con decreto del 24 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che consente alle startup innovative di richiedere un finanziamento agevolato di durata massima di 10 anni, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili. L'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.



Leggi anche

[Startup: i 3 segreti di una exit di successo](#)



Natalia Operti

Opinione personale dell'autore

Partner di Rlvt, dottore commercialista e revisore Legale, ha maturato una significativa esperienza nel campo delle imposte dirette e indirette e, in particolare, nel campo della fiscalità internazionale e dell'Iva. Con riguardo alla fiscalità internazionale degli individui, offre consulenza in merito al trasferimento di residenza e ai regimi riservati agli inpatriates/expatriates, tassazione transfrontaliera dei redditi e crediti per le imposte pagate all'estero.

La redazione vi consiglia altri articoli

SU AZIENDE & PROTAGONISTI

- [Edmond de Rothschild, Lars Kalbreier nuovo global Cio](#)
- [Il wealth management di prima classe](#)
- [Cfa Society Italy, gli associati salgono a oltre 500](#)

SU IMPRESE & STARTUP